

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1285 del 15/03/2022
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - POLYNT SpA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SCANZOROSCIATE (BG), VIA FERMI 51 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 192 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO CHIMICO IPPC DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ANIDRIDE MALEICA, ANIDRIDE TETRAIDROFTALICA E ANIDRIDE 3-METIL TETRAIDROFTALICA (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1346 del 14/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno quindici MARZO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 – **POLYNT SpA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SCANZOROSCIATE (BG), VIA FERMI 51 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 192 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO CHIMICO IPPC DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ANIDRIDE MALEICA, ANIDRIDE TETRAIDROFTALICA E ANIDRIDE 3-METIL TETRAIDROFTALICA (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Polynt SpA** avente sede legale in Comune di Scanzorosciate (BG), via Fermi 51 (C.F./P.IVA 02241190392) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 612 del 17/09/2007 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 612 del 17/09/2007 e smi presentata dal gestore parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 28/12/2021 (ns. PG/2021/200373 del 29/12/2021), riguardante la realizzazione di un nuovo impianto produttivo di Anidride 3-Metil Tetraidroftalica (3-MTHPA);

**RICHIAMATI:**

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

**RICHIAMATE altresì:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare la realizzazione di un nuovo impianto per produrre 3-MTHPA in modalità batch, mediante reazione tra anidride maleica (sostanza già presente all'interno dell'installazione) e piperilene, ovvero una miscela di idrocarburi costituita principalmente da trans- e cis-pentadiene. Tale variazione impiantistica comporta il potenziamento dell'attuale capacità produttiva complessiva annua dell'installazione (90.000 t/anno), con l'avvio dell'attività produttiva IPPC di nuovi prodotti quali 3-MTHPA (con capacità massima produttiva annua pari a 1.000 t/anno) e Cis-pentadiene (con capacità massima produttiva annua pari a 850 t/anno), riconducibile alla medesima classe di prodotti di cui al punto 4.1b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che la variazione impiantistica comunicata:

- non necessitava di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 18/10/2021 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto Promozione e Sostenibilità Ambientale (ns. PG/2021/160717 del 19/10/2021);
- non comporta modifiche al quadro emissivo già autorizzato con l'AIA n. 612 del 17/09/2007 e smi. In particolare, per le emissioni in atmosfera, risulta verificato dal gestore il corretto dimensionamento anche nell'assetto impiantistico modificato dell'esistente sistema di trattamento mediante post-combustione afferente al punto di emissione in atmosfera E4, a cui saranno destinati gli off-gas derivanti dal nuovo impianto produttivo. Il nuovo processo non prevede l'utilizzo di catalizzatori o altri materiali/solventi consumabili per cui la produzione di rifiuti sarà limitata alle sole attività di manutenzione. Si attende un incremento trascurabile nei consumi idrici ed energetici dell'installazione;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare la variazione impiantistica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 612 del 17/09/2007 e smi, per le sole parti interessate;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

### DETERMINA

1. Di considerare la variazione impiantistica riguardante la realizzazione di un nuovo impianto produttivo di Anidride 3-Metil Tetraidroftalica (3-MTHPA), così come comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 612 del 17/09/2007 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 612 del 17/09/2007 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Polynt SpA** avente sede legale in Comune di Scanzorosciate (BG), via Fermi 51 (C.F./P.IVA 02241190392) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando l'ALLEGATO B del Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 612 del 17/09/2007 e smi come segue:

**B2) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA**

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE</b>	<b>ALTA (€ 1.000,00)</b>	<b>MEDIA (€ 500,00)</b>	<b>BASSA (€ 250,00)</b>
---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 28/12/2021 (ns. PG/2021/200373 del 29/12/2021), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 612 del 17/09/2007 e smi con versamento effettuato in data 27/12/2021 per un importo pari a € 250,00.*

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 612 del 17/09/2007 e smi, si prende atto della variazione impiantistica comunicata dal gestore in data 28/12/2021 (ns. PG/2021/200373) riguardante la realizzazione di un nuovo impianto per produrre Anidride 3-Metil Tetraidro-ftalica (3-MTHPA) in modalità batch, mediante reazione tra anidride maleica e piperilene, ovvero una miscela di idrocarburi costituita principalmente da trans- e cis-pentadiene. In particolare, il nuovo impianto produrrà i seguenti prodotti finiti: 3-MTHPA (con capacità massima produttiva annua pari a 1.000 t/anno) e Cis-pentadiene (con capacità massima produttiva annua pari a 850 t/anno), mediante le seguenti fasi:
  1. il Piperilene viene caricato come primo reagente, in fase liquida, alla temperatura di stoccaggio (circa 25 °C);
  2. l'Anidride Maleica viene caricata come secondo reagente, in fase liquida, alla temperatura di stoccaggio (circa 65 °C);
  3. la reazione, che ha inizio non appena i reagenti entrano in contatto fra di loro, è condotta a pressione atmosferica e alla temperatura di circa 42 °C, in fase liquida.

4. terminata la fase di reazione, il contenuto del reattore (prodotti finiti) viene inviato alla sezione di stripping che opera la separazione tra Cis-Pentadiene e 3-MTHPA. La prima fase dello stripping avviene mediante riscaldamento, fino a 75 °C, a pressione atmosferica, seguendo una rampa di temperatura prestabilita. Dopo un tempo di permanenza di circa un'ora alla temperatura di 75 °C e pressione atmosferica, si inizia una discesa di pressione, sempre seguendo una rampa di discesa prestabilita, fino P = 15 mbar abs. In questa fase la 3-MTHPA rimane allo stato liquido nello stripper mentre il CIS-Pentadiene estratto in fase gassosa viene successivamente condensato e inviato allo stoccaggio.

A servizio del nuovo impianto, è prevista l'installazione dei seguenti serbatoi di stoccaggio:

- Serbatoio Piperilene, di capacità pari a circa 200 m<sup>3</sup>,
- Serbatoio Cis-pentadiene, di capacità pari a circa 130 m<sup>3</sup>,
- Serbatoio 3-MTHPA, di capacità pari a circa 70 m<sup>3</sup>.

che saranno costruiti fuori terra, dotati di bacino di contenimento e le tubazioni di trasferimento saranno tutte poste fuori terra.

In analogia all'assetto impiantistico attuale, anche gli off-gas derivanti da tale nuovo processo produttivo, composti principalmente da idrocarburi non reagiti (circa 80-90%) e azoto, saranno destinati (con portata stimata pari a 86 kg/h) a termodistruzione con recupero energetico nell'esistente post-combustore afferente al punto di emissione in atmosfera E4, senza comportare un incremento del consumo di combustibile ausiliario (gas naturale) in ragione del potere calorifico degli off-gas stessi.

3. Di stabilire che il gestore è tenuto a comunicare, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data di messa in esercizio del nuovo impianto e avvio della attività produttiva di 3-MHPA.
4. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 612 del 17/09/2007 e smi;
5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato;
6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Fabrizio Magnarello*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**